

DELIBERA N. 20 del 13 Dicembre 2018

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

CONSIDERATO il Ricorso del Sig. **[REDACTED]**, avverso i seguenti provvedimenti emanati dal Centro per l’Impiego **[REDACTED]**: provvedimento comunicato con nota prot. n. **[REDACTED]**, di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 1° appuntamento, fissato dallo stesso CpI per il giorno **[REDACTED]**; provvedimento comunicato con nota prot. **[REDACTED]**, di decurtazione di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 2° appuntamento, fissato dallo stesso CpI per il giorno **[REDACTED]**. Ricorso pervenuto all’ANPAL con raccomandata A/R inviata il **[REDACTED]** (prot. ANPAL n. **[REDACTED]**);

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 13 Dicembre 2018, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che il Sig. **[redacted]**, a seguito alla presentazione di domanda NASpI effettuata in data **27/04/2018** il giorno **03/05/2018** stipulava presso il Cpl di **[redacted]** il Patto di Servizio Personalizzato, contestualmente veniva fissato il primo appuntamento per il giorno **11/06/2018**. Il Sig. **[redacted]** non si presentava al primo appuntamento. Il Cpl di **[redacted]** inviava al ricorrente, a mezzo raccomandata A/R, la nota prot. n. **21781 del 06/09/2018** con la quale gli veniva notificata l'applicazione della sanzione di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prima convocazione. Nella stessa comunicazione veniva fissato il 2° appuntamento per il giorno **20/09/2018**. La nota veniva inviata all'indirizzo indicato dal ricorrente in sede di Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e riportato anche nel Patto di Servizio. La raccomandata restava inesitata con la dicitura "destinatario sconosciuto". Il Cpl inviava, sempre a mezzo raccomandata A/R, la nota prot. **34481 del 09/10/2018**, con la quale veniva notificata al Sig. **[redacted]** l'applicazione della sanzione di decurtazione di una mensilità percepita a titolo di NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 2° appuntamento. Nella stessa comunicazione veniva fissato il 3° appuntamento per il giorno **03/10/2018**. La raccomandata restava inesitata con la dicitura "destinatario irreperibile". In data **27/11/2018**, Il Sig. **[redacted]**, a seguito della decurtazione di una mensilità dell'indennità NASpI, si recava presso il Cpl di **[redacted]** e veniva a conoscenza, dopo formale richiesta di accesso agli atti, delle sanzioni irrogate a suo carico dal Cpl di **[redacted]**. Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento sanzionatorio affermando di non essersi potuto presentare alle convocazioni del Cpl di **[redacted]** perché non gli sono state recapitate le raccomandate relative alla seconda e terza convocazione. A seguito della richiesta di documentazione integrativa da parte di ANPAL, il Cpl di **[redacted]** invia, in data **07/12/2018**, documentazione relativa a: Patto di Servizio Personalizzato stipulato in data **03/05/2018**; seconda e terza convocazione inesitate; fascicolo percettori INPS; richiesta accesso agli atti del Sig. **[redacted]**.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, dichiara inammissibile il ricorso per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie, considerando la decorrenza dei termini di presentazione (30 gg. solari) del ricorso dalla data di notifica dei provvedimenti sanzionatori in oggetto, il ricorso in parola risulta tardivamente presentato.

Il Comitato, concorda, altresì, che, anche nel merito, l'esame del ricorso avrebbe portato al suo rigetto. Nel caso di specie, infatti, si rileva che il Cpl di **[redacted]** ha correttamente inviato le comunicazioni di notifica in oggetto all'indirizzo indicato dal Sig. **[redacted]** in sede di DID, indirizzo confermato, peraltro, anche nella stipula del Patto di Servizio Personalizzato.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CPI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 13 Dicembre 2018

Il Presidente
Salvatore Pirrone

Il Segretario
Rita De Rinaldis

